Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 23 luglio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 4 maggio 1942-XX, n. 629, concernente la erezione in ente morale della Fondazione « Bruno Mussolini » e approvazione del relativo statuto organico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1942-XX, n. 144, all'art. 2, primo comma, ultima linea, ove è detto: « ... proventi dell'*Opera* stessa. », devesi leggere: « .. proventi dell'*opera* stessa. ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 giugno 1942-XX, n. 794.

Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

NORME GENERALI

TITOLO I.

ONORARI DI AVVOCATO.

Art. 1.

Onorari dovuti agli avvocati.

Agli avvocati, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti, per le prestazioni giudiziali in materia civile ed equiparate, gli onorari stabiliti dalla presente legge e dalla tabella *A* ad essa allegata.

Art. 2.

Onere del pagamento.

Gli onorari sono sempre dovuti dal cliente all'avvocato anche quando non sono stati posti dal giudice a carico del soccombente.

Art. 3.

Onorari a carico della parte soccombente.

Gli onorari a carico della parte soccombente sono liquidati tenendo conto della natura e del valore della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività dall'avvocato personalmente svolta davanti al giudice.

Art. 4.

Poteri del giudice nella liquidazione a carico della parte soccombente.

Nelle cause di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate il giudice può liquidare, a carico della parte soccombente, gli onorari fino al doppio dei massimi stabiliti.

Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi.

Gli onorari di avvocato non possono essere esclusi tranne che nelle cause davanti al conciliatore ed in quelle di cui all'articolo 449 del codice di procedura civile.

Art. 5.

Onorari a carico del cliente.

Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri enunciati nell'articolo 3, si tiene conto del pregio dell'opera prestata e dell'esito della causa.

Art. 6.

Pluralità di avvocati in causa.

Se più avvocati sono incaricati della difesa, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, agli onorari per l'opera prestata.

Dalla parte soccombente sono dovuti, però, gli onorari per un solo avvocato.

Art. 7.

Cause non giunte a compimento.

Per le cause iniziate ma non compiute ovvero nel caso di revoca della procura o di rinunzia alla stessa il cliente deve all'avvocato gli onorari corrispondenti all'opera prestata.

Art. 8.

Definizione delle cause per conciliazione.

Nelle cause definite mediante conciliazione in qualunque fase del giudizio il giudice liquida un onorario globale sulla base dello studio e dell'impostazione della causa, dell'assistenza alle udienze e della collaborazione prestata ai fini della conciliazione.

L'onorario globale non può, in ogni caso, essere inferiore al totale degli onorari minimi stabiliti nel paragrafo della tabella da applicare.

Art. 9.

Determinazione del valore delle cause.

Il valore delle cause si determina a norma del codice di procedura civile.

Le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le lire 50.000 ma non le lire 150.000.

Nei giudizi in cui sono fatte valere azioni surrogatorie o revocatorie si tiene conto dell'entità economica della ragione creditoria che si vuole tutelare.

Nei giudizi di divisione si tiene conto del valore delle quote o dei supplementi di quote in contestazione.

Nelle cause aventi per oggetto pagamento di somme o liquidazione di danni si ha riguardo, per la liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

Art. 10.

Cause in materia corporativa.

Per le cause in primo grado in materia corporativa, quando il valore non supera le lire 2000, sono dovuti dal cliente all'avvocato gli onorari nella misura stabilita al paragrafo II della tabella *B*.

Per le cause in grado di appello nella stessa materia sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale od alla corte di appello a seconda che trattisi di appello da sentenza del pretore o del tribunale.

Per le cause in grado di appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, quando il valore della causa non supera le L. 10.000, sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale.

Per le cause concernenti controversie collettive sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti alla corte d'appello.

Art. 11.

Cause davanti a giudici speciali.

Per le cause davanti a giunte o davanti a collegi per la liquidazione di indennità di espropriazione e simili e per quelle davanti alle commissioni di secondo grado in materia tributaria sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti alla corte di appello.

Per le cause davanti ai commissari per la liquidazione degli usi civici, davanti ai consigli di prefettura in tema di responsabilità contabile, davanti alla giunta provinciale amministrativa e davanti alle commissioni di primo grado in materia tributaria sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale.

Per le cause davanti a giudici speciali, la competenza dei quali per ragione di valore non eccede quella del pretore, sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al pretore.

Art. 12.

Cause davanti agli arbitri.

Per le cause davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari o speciali che sarebbero competenti a conoscere della controversia.

Art. 13.

Procedimenti speciali.

Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.

Art. 14.

Trasferte.

All'avvocato che, per ragioni della sua professione, deve trasferirsi fuori della propria residenza sono dovuti dal cliente, oltre gli onorari per le prestazioni compiute, un'indennità, per ogni giornata o frazione di giornata, da lire 200 a lire 500 ed il rimborso della spesa di viaggio. Quando la trasferta ha luogo entro il circondario l'indennità è ridotta di un terzo.

Se per il viaggio può farsi uso di mezzi di trasporto distinti in classi è dovuto l'importo del biglietto di prima classe.

TITOLO II.

ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE.

Art. 15.

Onorari e diritti dovuti ai procuratori.

Ai procuratori, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti, per le prestazioni giudiziali in materia civile ed equiparate, gli onorari ed i diritti stabiliti dalla presente legge e dalla tabella *B* ad essa allegata.

Art. 16.

Onere del pagamento.

Gli onorari ed i diritti sono sempre dovuti dal cliente al procuratore anche quando non sono stati posti dal giudice a carico del soccombente.

Art. 17.

Misura degli onorari quando non vi è avvocato in causa o l'onorario di avvocato è escluso.

Quando non vi è avvocato in causa o quando l'onorario di avvocato non viene posto dal giudice a carico del soccombente a norma dell'articolo 449 del codice di procedura civile, gli onorari ed i diritti sono raddoppiati relativamente alle prestazioni di cui ai numeri 1, 2, 9, 19 e 29 della tabella *B*.

Art. 18.

Misura degli onorari per il procuratore-avvocato.

Quando il procuratore esercita nella causa anche le funzioni di avvocato gli sono dovuti, oltre gli onorari di avvocato, gli onorari ed i diritti di cui alla tabella *B* tranne quelli di cui ai numeri 1, 9, 15 e 19.

Art. 19.

Aumento degli onorari secondo il valore della causa.

Gli onorari ed i diritti determinati dalla tabella *B* si riferiscono a cause di valore non superiore alle lire 5.000.

Essi sono aumentati di un terzo quando il valore della causa supera le lire 5.000; raddoppiati quando supera le lire 10.000; triplicati quando supera le lire 50.000; quadruplicati quando supera le lire 200.000.

Il valore delle cause si determina a norma dell'articolo 9, salvo che per le cause di valore indeterminabile le quali si considerano di valore eccedente le lire 50.000 ma non le lire 200.000.

Nei procedimenti esecutivi si ha riguardo al credito della parte nel cui interesse vengono compiuti i relativi atti o alla somma da distribuire se essa è minore.

Art. 20.

Riduzione degli onorari e dei diritti per le cause in materia corporativa.

Per le cause in materia corporativa, il valore delle quali non supera le lire 2.000, gli onorari ed i diritti sono ridotti ad un quarto; per quelle il cui valore è compreso tra le lire 2.000 e le lire 10.000 gli onorari sono ridotti alla metà.

Art. 21.

Onorari e diritti dovuti ai non iscritti nell'albo dei procuratori o nel registro dei praticanti.

Gli onorari ed i diritti sono ridotti di un terzo per coloro che, senza essere iscritti nell'albo dei procuratori o nel registro dei praticanti procuratori, sono ammessi ad esercitare il patrocinio davanti ai pretori ed ai giudici conciliatori.

Art 22.

Vacazioni.

Le vacazioni dei procuratori sono di un'ora ciascuna e il diritto per ognuna di esse è di lire 15. La frazione di un'ora si calcola per un'ora intera.

Non sono ammesse più di quattro vacazioni al giorno per la stessa causa o per lo stesso affare.

Gli atti ed i verbali, in relazione ai quali è dovuto il diritto di vacazione, indicano l'ora di apertura e di chiusura di essi. In difetto di tali indicazioni è dovuto il diritto per una sola vacazione.

Art. 23.

Trasferte.

Al procuratore che deve trasferirsi fuori della sua legale residenza sono dovuti, oltre l'onorario per le prestazioni compiute, il diritto di vacazione fino ad un massimo di quattro vacazioni, il rimborso della spesa di viaggio e un'indennità, per ogni giornata o frazione di giornata, di lire 60 quando la trasferta ha luogo entro il circondario e di lire 100 negli altri casi.

Se per il viaggio può farsi uso di mezzi di trasporto distinti in classi, è dovuto l'importo del biglietto di prima classe.

TITOLO III.

NORME COMUNI.

Art. 24.

Inderogabilità convenzionali degli onorari e dei diritti.

Gli onorari e i diritti stabiliti per le prestazioni dei procuratori e gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati sono inderogabili.

Ogni convenzione contraria è nulla.

Art. 25.

Applicazione analogica.

Quando gli onorari e i diritti non possono essere determinati in virtù di una precisa disposizione si ha riguardo alle disposizioni contenute nella presente legge e nelle tabelle allegate che regolano casi simili o materie analoghe.

Art. 26.

Efficacia vincolante del parere del sindacato.

L'accordo con il quale l'avvocato o il procuratore ed il cliente stabiliscono, a giudizio o ad affare esaurito, che il parere del direttorio del sindacato sulla parcella degli onorari ha efficacia vincolante deve essere comunicato al direttorio prima che esso deliberi sulla parcella. In mancanza di tale comunicazione, il parere non ha effetto vincolante.

Art. 27.

Presentazione obbligatoria della parcella.

Dopo la decisione della causa o l'estinzione del mandato il cliente può fare istanza, anche con lettera raccomandata, al direttorio del sindacato fascista degli avvocati e dei procuratori preposto alla tenuta dell'albo nel quale l'avvocato o il procuratore è inscritto, affinchè inviti il professionista a presentare, a mezzo del direttorio stesso, la parcella delle spese e degli onorari per le sue prestazioni giudiziali.

Il direttorio assegna all'avvocato o al procuratore un termine, non superiore ad un mese, che può essere prorogato, una sola volta, fino a quattro mesi.

Qualora l'avvocato o il procuratore non ottemperi all'invito, il direttorio rilascia al cliente certificato attestante la mancata presentazione della parcella.

Le spese di procedura per la liquidazione giudiziale delle spese, degli onorari e dei diritti sono a carico dell'avvocato o del procuratore che non ha ottemperato all'invito, salvo che l'omissione sia giustificata da impossibilità derivante da causa non imputabile al professionista.

Art. 28.

Forma dell'istanza di liquidazione degli onorari e dei diritti.

Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato o il procuratore, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, deve, se non intende seguire la procedura di cui all'art. 633 e seguenti del codice di procedura civile, proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo.

Art. 29.

Procedimento di liquidazione.

Il presidente del tribunale o della corte di appello ordina, con decreto in calce al ricorso, la comparizione degli interessati davanti al collegio in camera di consiglio, nei termini ridotti a norma dell'articolo 645, ultima parte, del codice di procedura civile.

Il decreto è notificato a cura della parte istante.

Non è obbligatorio il ministero di difensore.

Il collegio, sentite le parti, procura di conciliarle. Il processo verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo.

Si applica per le spese l'articolo 92, ultimo comma, del codice di procedura civile.

Se una delle parti non comparisce o se la conciliazione non riesce, il collegio provvede alla liquidazione con ordinanza non impugnabile la quale costituisce titolo esecutivo anche per le spese del procedimento.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, davanti al conciliatore e al pretore quando essi sono rispettivamente competenti a norma dell'articolo 28.

Art. 30.

Non impugnabilità dell'ordinanza che decide l'opposizione a decreto ingiuntivo.

L'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali è decisa dal tribunale e dalla corte di appello in camera di consiglio oppure dal conciliatore o dal pretore, con ordinanza non impugnabile la quale costituisce titolo esecutivo anche per le spese.

Il procedimento è regolato dall'articolo precedente.

Art. 31.

Attuazione.

La presente legge e le tabelle ad essa allegate hanno vigore a datare dal giorno 21 aprile 1942-XX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

TABELLA *A*.

ONORARI DI AVVOCATO

	Onorario minimo	Onorario massimo
§ I. — *Cause davanti al giudice conciliatore.*		
1. Per l'intero giudizio	L. 200	L. 500
§ II. — *Cause davanti al pretore.*		
2. Per l'intero giudizio	L. 400	L. 2.000

Quando si tratta delle cause di cui all'art. 8 del codice di procedura civile o di cause accessorie o di garanzia eccedenti la competenza del pretore, sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo seguente, avuto riguardo al valore della controversia.

	Onorario minimo	Onorario massimo
§ III. — *Cause davanti al tribunale.*		
3. Studio della controversia e consultazioni col cliente	L. 300	L. 1.200
4. Ispezione dei luoghi in controversia, ricerca di documenti in archivi pubblici o privati	» 150	» 600
5. Preparazione ed estensione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta	» 200	» 1.200
6. Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii	» 150	» 400
7. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice	» 250	» 900
8. Estensione delle difese (comparse conclusionali, memorie)	» 300	» 1.000
9. Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio	» 200	» 1.000

Gli onorari stabiliti dal presente paragrafo si riferiscono alle cause di valore fino a L. 25.000, di competenza del tribunale o di giurisdizioni equiparate;

per le cause di valore superiore alle L. 25.000 e fino a L. 50.000 gli onorari sono aumentati di un terzo;

per le cause di valore superiore alle L. 50.000 e fino a L. 150.000 sono raddoppiati;

per le cause di valore superiore alle L. 150.000 e fino a L. 500.000 sono triplicati;

per le cause di valore superiore alle L. 500.000 e fino al milione sono quadruplicati;

per le cause di valore superiore al milione gli onorari minimi e massimi possono essere aumentati fino al doppio di quelli relativi alle cause del valore di un milione.

	Onorario minimo	Onorario massimo
§ IV. — *Cause davanti alla corte d'appello.*		
10. Sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo terzo aumentati del 25 per cento.		
§ V. — *Cause davanti alla corte di cassazione e altre magistrature superiori (consiglio di Stato, corte dei conti, tribunale superiore delle acque pubbliche, commissione centrale delle imposte).*		
11. Studio della controversia e consultazioni col cliente	L. 300	L. 1.500
12. Estensione del ricorso, del controricorso e delle difese scritte	» 300	» 1.500
13. Discussione	» 250	» 1.200

Gli onorari di cui sopra sono soggetti agli aumenti previsti nel paragrafo terzo quando il valore della causa supera le L. 25.000.

	Onorario minimo	Onorario massimo
§ VI. — *Procedimenti speciali.*		
14. Per tutta l'opera prestata fino alla emanazione del provvedimento	L. 200	L. 2.000

L'onorario di cui sopra è soggetto agli aumenti previsti nel paragrafo terzo quando il valore dell'oggetto del ricorso supera le L. 25.000.

Quando il valore è indeterminabile si applica il disposto dell'art. 9, comma 2°, delle norme generali.

TABELLA *B*.

ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE

§ I. — *Processo di cognizione davanti al pretore, al tribunale, alla corte d'appello, ai giudici speciali, agli arbitri e, in genere, ad autorità, commissioni, collegi con funzioni giurisdizionali.*

1. Per la disamina	L. 18
2. Per la domanda introduttiva del giudizio anche se proposta oralmente nei casi consentiti dalla legge	» 18
3. Per la rinnovazione o riassunzione della domanda	» 18
4. Per la chiamata di un terzo in causa	» 18
5. Per ogni autentica di firma	» 12
6. Per l'iscrizione della causa a ruolo	» 18
7. Per la costituzione in giudizio	» 18
8. Per l'esame degli scritti difensivi e della documentazione della controparte anteriormente alla pronuncia di ogni ordinanza o sentenza	» 18
9. Per ogni scritto difensivo	» 18
10. Per ogni istanza, ricorso o reclamo diretti al giudice	» 18
11. Per l'esame di ogni ordinanza o decreto	» 18
12. Per ogni dichiarazione resa nei casi espressamente previsti dalla legge	» 18
13. Per la formazione del fascicolo di parte, compresa la compilazione dell'indice degli atti	» 18
14. Per la partecipazione a ciascuna udienza o per ogni intervento alle operazioni del consulente tecnico	» 12

Quando il tempo impiegato oltrepassa un'ora è dovuto, per ogni ora in più, il diritto di vacazione.

15. Per l'assistenza alla parte comparsa davanti al giudice o al collegio	» 18

Quando il tempo impiegato oltrepassa un'ora è dovuto, per ogni ora in più, il diritto di vacazione.

L'onorario e il diritto di cui sopra non sono cumulabili con quelli di cui al n. 14.

16. Per le sessioni con il cliente	» 18
17. Per la corrispondenza informativa con il cliente, oltre il rimborso delle spese	» 18

18. Per la notificazione di ogni atto . . . . L. 12

Se la notificazione deve farsi a più di una persona sono dovute per ogni persona in più . . . » 6

19. Per la collaborazione prestata per la conciliazione, quando questa è avvenuta . . . . » 100

20. Per l'assistenza ad atti di istruzione probatoria, per ogni udienza . . . . » 18

Se l'assistenza dura oltre un'ora o se l'atto di istruzione avviene fuori dell'ufficio giudiziario, nei casi diversi da quelli previsti dall'art. 23 delle norme generali, è dovuto in più il diritto di vacazione.

21. Per ogni richiesta di documento o certificato da rilasciarsi da uffici, autorità, enti, notaio, ecc. » 18

22. Per ogni deposito di atti o documenti in cancelleria . . . . » 12

23. Per ogni richiesta alla cancelleria di copie di atti o provvedimenti . . . . » 12

24. Per la sottoposizione di ogni atto o documento di parte a registrazione, a bollo o legalizzazione . » 18

25. Per ogni inserzione nel foglio degli Annunzi giudiziari della Provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno o in altre stampe periodiche . . . . . . » 18

26. Per la proposizione della querela di falso . . » 18

27. Per l'esame delle relazioni dei consulenti tecnici o di documenti contabili . . . . » 18

Se l'esame richiede oltre un'ora è dovuto, per per ogni ora in più, il diritto di vacazione.

28. Per il ritiro del fascicolo di parte dalla cancelleria . . . . » 12

29. Per la precisazione delle conclusioni da sottoporre al collegio o nel caso di cui all'art. 455 del codice di procedura civile al consulente tecnico . . » 18

30. Per la redazione della nota delle spese di cui all'art. 75 delle norme di attuazione del codice di procedura civile . . . . » 18

31. Per la richiesta al direttorio del sindacato fascista degli avvocati e dei procuratori del parere per la liquidazione degli onorari di avvocato . . . » 12

32. Per l'assegnazione della causa a sentenza . » 18

33. Per provvedere alla registrazione della sentenza e di ogni altro provvedimento soggetto a registrazione, anche in caso di prenotazione a debito . » 18

34. Per ogni deposito in cancelleria o presso pubblici ufficiali a titolo cauzionale . . . . » 18

35. Per eseguire all'ufficio del registro il deposito di cui all'art. 398 del codice di procedura civile . » 18

§ II. — *Processo di cognizione davanti al conciliatore.*

36. Per l'opera prestata durante il processo davanti al conciliatore:

se il valore della causa non supera le L. 100	L.	24
se supera le L. 100 ma non le L. 500 . . .	»	60
se supera le L. 500 ma non le L. 1.000 .	»	120
se supera le L. 1.000	»	150

L'onorario è ridotto alla metà se non fu pronunciata sentenza definitiva.

37. Per la collaborazione prestata ai fini della conciliazione in qualunque fase:

se il valore della causa non supera le L. 100	»	16
se supera le L. 100 ma non le L. 500 . . .	»	40
se supera le L. 500 ma non le L. 1.000 . . .	»	80
se supera le L. 1.000	»	100

38. Per provvedere alla registrazione del verbale di conciliazione o alla notificazione della sentenza, quando la causa è di valore superiore alle L. 500 . » 18

Quando la causa è di valore inferiore alle L. 500 . . . . » 6

§ III. *Processo di esecuzione.*

39. Per la richiesta di copia in forma esecutiva L. 12

40. Per ogni atto di precetto o di pignoramento, anche presso terzo o contro il terzo proprietario . » 18

41. Per la richiesta di notificazione del precetto o del pignoramento, per la richiesta dell'esecuzione all'ufficiale giudiziario o per la richiesta di ogni altro atto inerente al processo di esecuzione . . . . . » 12

Se la notificazione è fatta a più persone sono dovute per ogni persona in più . . . . » 6

42. Per l'atto di pignoramento immobiliare o di pignoramento di navi, automobili e aeromobili . L. 24

43. Per il ricorso di intervento nell'esecuzione o per ogni altro ricorso al giudice dell'esecuzione o per ogni atto di intimazione ad altri creditori . . . » 18

44. Per la compilazione di ciascuna nota di iscrizione o di trascrizione nell'ufficio ipotecario o in altri pubblici registri . . . . » 18

45. Per la richiesta di trascrizione dell'atto di pignoramento nei casi previsti dalla legge o del provvedimento che ordina il sequestro conservativo di immobili . . . . » 18

46. Per la richiesta di trascrizione dell'atto di pignoramento o del provvedimento che ordina il sequestro conservativo dei mobili nei casi previsti dalla legge . . . . » 18

47. Per la richiesta di ogni altra trascrizione, iscrizione, annotazione, cancellazione o annullamento di formalità in pubblici registri . . . . . . » 18

48. Per le ispezioni ipotecarie o per la richiesta di certificati ipotecari . . . . » 24

49. Per l'esame dei certificati ipotecari . . . . » 18

50. Per le ispezioni catastali . . . . . . » 24

51. Per l'esame dei certificati catastali . . . . » 18

Se le prestazioni di cui ai numeri 48, 49, 50 e 51 richiedono oltre un'ora, è dovuto, per ogni ora in più, il diritto di vacazione.

52. Per ottenere la pubblicità di avvisi . . . . » 18

53. Per l'esame di ciascuna domanda e dei titoli relativi prodotti dai creditori intervenienti nel processo . . . . » 18

54. Per il deposito di somme . . . . . . » 18

55. Per la domanda di vendita di immobile pignorato ove contenga la particolareggiata descrizione dell'immobile, l'indicazione del valore e la proposta delle modalità e condizioni di vendita . . » 50

Quando per la prestazione di cui sopra è occorso un rilevante lavoro, l'onorario può essere elevato fino al triplo.

56. Per ogni comparizione davanti al giudice dell'esecuzione quando è disposta dal giudice stesso o dalla legge . . . . » 18

57. Per la dichiarazione nella procedura di incanto davanti ai giudici o ad altri pubblici ufficiali » 18

58. Per l'assistenza all'incanto . . . . . » 18

59. Per le offerte all'incanto per conto del creditore istante (qualunque sia l'ammontare del credito) o di altra persona nominata o da nominare, se la somma ricavata dalla vendita immobiliare non supera:

le L. 5.000	»	30
le L. 10.000	»	50
le L. 50.000	»	[illegible]
le L. 200.000	»	120

Se la somma supera le L. 200.000 l'onorario è di . . . . » 200

L'onorario di cui sopra non è cumulabile con quello di cui al n. 58.

60. Per l'offerta di acquisto dopo l'incanto o durante l'amministrazione giudiziaria . . . . » 18

61. Per concorrere alla distribuzione del prezzo . » 18

62. Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della somma ricavata dalla vendita mobiliare, se la somma non supera le L. 5.000 . . . » 24

Se la somma ricavata supera le L. 5000 l'onorario è dovuto nella misura di cui al n. 59.

63. Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della somma ricavata dalla vendita immobiliare:

se la somma non supera le L. 5.000 . . .	»	50
se supera le L. 5.000 ma non le L. 10.000 . .	»	75
se supera le L. 10.000 ma non le L. 50.000 .	»	150
se supera le L. 50.000 ma non le L. 200.000	»	300
se supera le L. 200.000	»	500

64. Per l'esame del progetto di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare o immobiliare » 18

65. Per la discussione del progetto di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare o immobiliare . . . . » 18

66. Per l'approvazione del progetto di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare o immobiliare . . . . » 18

L'onorario di cui sopra non è cumulabile con quello di cui ai numeri 62 e 63.

67. Per l'assistenza all'adunanza dei creditori nella procedura fallimentare . . . . L. 18

Se l'adunanza dura oltre un'ora è dovuto, per ogni ora in più, il diritto di vacazione.

68. Per ogni altra prestazione concernente il processo di esecuzione non prevista nel presente paragrafo e per i giudizi a cui dia luogo il processo medesimo, sono dovuti gli onorari e i diritti stabiliti nel paragrafo primo per le corrispondenti prestazioni.

§ IV. — *Procedimenti speciali.*

69. Nelle materie da trattarsi in camera di consiglio sono dovute al procuratore dal proprio cliente, per l'opera prestata dalla compilazione del ricorso fino al ritiro della copia del provvedimento . . . . L. 100

70. Per i ricorsi e decreti di competenza del giudice tutelare . . . . » 60

71. Per le prestazioni concernenti gli altri procedimenti speciali, disciplinati dal codice di procedura civile o da altra legge, e per i giudizi a cui diano luogo i procedimenti stessi sono dovuti, salvo il disposto del comma seguente, gli onorari e i diritti stabiliti nei paragrafi precedenti per le corrispondenti prestazioni.

Per le prestazioni concernenti i medesimi procedimenti speciali e per i giudizi ai quali essi diano luogo, quando è competente il conciliatore, sono dovuti gli onorari di cui ai numeri 36 e 38.

§ V. — *Prestazioni del procuratore domiciliatario nei giudizi davanti alla corte di cassazione o ad altri giudici.*

72. Al procuratore domiciliatario nel giudizio davanti alla corte di cassazione o ad altri giudici sono dovute dal cliente, per l'opera prestata fino alla pronuncia della sentenza, qualunque sia il valore della causa . . . . L. 300

§ VI. — *Diritti di scritturazione e stampa.*

73. Per la scritturazione degli originali e delle copie delle comparse e di qualsiasi altro atto da comunicarsi o notificarsi e per le copie di relazione dei consulenti tecnici, di verbali di prova e di altri documenti, oltre al rimborso delle spese, sono dovute, per ogni foglio degli originali o delle sole prime copie:

nel caso di scritturazione a mano . . . L. 3
nel caso di impiego della dattilografia . . » 9
nel caso di impiego della stampa . . . . » 18

Le spese di cui sopra saranno liquidate in base ai prezzi correnti che il sindacato nazionale fascista degli avvocati e dei procuratori accerterà e segnalerà annualmente ai capi delle corti.

LEGGE 21 giugno 1942-XX, n. 795.

Nuove concessioni in materia di importazione temporanea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È consentita, con validità fino al 31 dicembre 1943, la temporanea importazione di vasetti di vetro con relative chiusure metalliche munite di guarniture, per essere riempiti di prodotti alimentari ed altri prodotti da esportare.

Art. 2.

Sono ripristinate, alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari e per il periodo di tempo per ciascuna di esse qui sotto indicato, le concessioni di temporanea importazione, già accordate in via provvisoria, per i seguenti prodotti:

a) miele greggio: per essere raffinato o confezionato in recipenti o impiegato nella fabbricazione di caramelle o di torrone.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1943. (Legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1222);

b) carta e cartoncino per fotografia, per essere sensibilizzati, baritati e per la produzione di cartoline illustrate e fotografie di qualsiasi formato.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1943-XXI. (Legge 20 febbraio 1941-XIX, n. 155).

Art. 3.

È prorogata, fino al 31 dicembre 1943-XXII, la concessione prevista dalla legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 35, per la temporanea importazione di soda caustica per la fabbricazione di fibre tessili artificiali.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Venezia, addì 21 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

REGIO DECRETO 21 giugno 1942-XX, n. 796.

Soppressione della Regia agenzia consolare in Bilbao ed istituzione nella stessa località di un Vice consolato di 2ª categoria.

N. 796. R. decreto 21 giugno 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene soppressa la Regia agenzia consolare in Bilbao e viene istituito nella stessa località un Vice consolato di 2ª categoria.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1942-XX

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 4 luglio 1942-XX.

Mobilitazione civile delle agenzie nel Regno dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero delle corporazioni;

Decreta:

Le agenzie del Regno dell'Istituto nazionale delle assicurazioni sono mobilitate civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 luglio 1942-XX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1942-XX
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 283. — LESEN

(2926)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1942-XX.

Estensione delle concessioni assentite all'Azienda dei magazzini generali di Fiume sulle zone portuali e demaniali dei territori che son venuti a far parte integrante del Regno d'Italia.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, relativo alla sistemazione di territori che sono venuti a far parte integrante del Regno d'Italia;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1927-V, n. 2716, convertito nella legge 2 dicembre 1928-VI, n. 3118, relativo alla costituzione dell'Azienda dei magazzini generali di Fiume;

Ritenuta l'opportunità di coordinare la gestione degli impianti portuali di Fiume con quelli esistenti nel territorio prossimo a Fiume venuto a far parte integrante del Regno d'Italia;

Visto il decreto del prefetto di Fiume n. 1267, in data 18 giugno 1941-XIX, per effetto del quale, in via di urgenza, si è provveduto a garantire tale coordinamento con l'affidare a titolo provvisorio, all'Azienda dei magazzini generali di Fiume la gestione dei suddetti impianti;

Decreta:

Art. 1.

La gratuita concessione assentita all'Azienda dei magazzini generali di Fiume a termine dell'art. 15 del Regio decreto-legge 29 settembre 1927-V, n. 2716, è estesa, in dipendenza di quanto dispone il secondo comma dell'articolo stesso, alle aree, alle opere, agli edifici completi delle condutture di ogni genere (luce, energia, gas, acqua, fognatura, ecc.), agli impianti fissi e alle gru, compresi nei seguenti ambiti portuali:

a) bacino Thaon di Revel a Fiume e area di circa 1200 mq. di demanio marittimo, sita fuori della cinta del Punto franco a monte dei magazzini numeri 20, 21 e 22;

b) Magazzini generali di Sussak;

c) bacino Nazario Sauro, Delta, Braidizza, rive del canale della Fiumara;

d) calate del porto di Buccari.

Sono compresi nella concessione i macchinari, gli attrezzi e tutti gli altri oggetti mobili attualmente in dotazione dei magazzini, aree, rive e calate di cui al presente articolo, o destinati al loro esercizio.

È inoltre concesso all'Azienda dei magazzini generali di Fiume il bacino di carenaggio galleggiante in cemento armato esistente in quel porto.

Art. 2.

La gestione di quanto viene concesso all'Azienda dei magazzini generali di Fiume in dipendenza dell'art. 1 del presente decreto sarà svolta con le norme e le modalità stabilite per la concessione originaria dal R. decreto-legge 29 settembre 1927-V, n. 2716, e successive modificazioni.

Art. 3.

La consegna definitiva di quanto forma oggetto della concessione assentita per effetto del presente decreto nell'ambito di Sussak, dal bacino Nazario Sauro, Delta, Braidizza, rive del canale della Fiumara e delle calate del porto di Buccari, all'Azienda dei magazzini generali di Fiume, sarà effettuata dal commissario prefettizio, con l'intervento della Regia capitaneria di porto di Fiume (Sussak), dell'Intendenza di finanza, delle Ferrovie dello Stato e del Genio civile della Provincia.

Al verbale saranno allegati un piano indicante le zone date in concessione con gli edifici su di esse esistenti, nonchè un testimoniale con la descrizione esatta degli immobili, impianti fissi, gru e gli inventari relativi ai macchinari, attrezzi ed altri oggetti mobili.

Art. 4.

La consegna definitiva delle pertinenze del bacino Thaon di Revel, dell'area di circa 1200 mq. di demanio marittimo sita fuori della cinta del Punto franco a monte dei magazzini numeri 20, 21 e 22 a Fiume, e del bacino di carenaggio galleggiante, sarà fatta, con le stesse modalità all'Azienda dei magazzini generali di Fiume dalla Regia capitaneria del porto con l'intervento dell'Intendenza di finanza, del Genio civile e delle Ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Sono esclusi dalla consegna di cui ai precedenti articoli gli impianti ferroviari e le zone su cui insistono gli uffici o magazzini destinati effettivamente al diretto servizio ferroviario o a servizi dell'autorità marittima e doganale.

Sulle eventuali divergenze, deciderà il Ministro per le comunicazioni.

Roma, addì 20 aprile 1942-XX

Il Ministro per le comunicazioni: HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze: DI REVEL

p. *Il Ministro per le corporazioni*: AMICUCCI

(2917)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo alla disciplina del mercato del vino

A parziale modifica e a chiarimento delle norme integrative dei decreti 29 agosto e 15 ottobre 1941-XIX, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 10 del 14 gennaio 1942-XX, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha emanato le seguenti disposizioni:

1. — I produttori di vino di produzione pregiata di cui alle norme richiamate, che cedono il prodotto affinato o parzialmente affinato, hanno eccezionalmente diritto a tutta o parte della maggiorazione di L. 65 prevista dalle vigenti disposizioni, detrattone l'ammontare di L. 25 riconosciute per le «maggiori spese di trasporto», che vanno a beneficio di chi effettui il trasporto stesso.

Nel caso in cui il produttore consegni il vino solo parzialmente affinato, la quota delle L. 40 che spetta al produttore cedente sarà determinata dall'intesa delle parti, o, in mancanza, dalla Sezione provinciale dell'alimentazione.

2. — I vini prodotti dalle aziende appartenenti ai due Consorzi volontari del Chianti alla data del 10 agosto 1941-XIX e presentati con il marchio del «Gallo» e del «Putto», che le disposizioni vigenti includono tra i vini di lavorazione pregiata, sono da comprendersi, agli effetti del riconoscimento della maggiorazione di L. 65 relativa all'affinamento e all'invecchiamento, tra i vini di produzionee pregiata di prima categoria.

3. — Qualora il vinificatore, con mezzi suoi propri, trasferisca il prodotto da franco sua cantina a franco esercizio del dettagliante, ha diritto alla maggiorazione che, entro i limiti massimi di L. 45 a L. 60, rispettivamente per i vini di normale e di non normale consumo, le Sezioni provinciali dell'alimentazione hanno riconosciuto per il grossista. Corrispondentemente, la stessa maggiorazione compete al dettagliante che ritiri direttamente il vino dalla cantina del vinificatore.

Nel caso che il trasferimento venga effettuato in parte dal vinificatore e in parte dal dettagliante, la maggiorazione di cui sopra sarà ripartita d'intesa tra le parti in corrispondenza degli oneri effettivamente sostenuti.

(2920) p. *Il Ministro*: PASCOLATO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo alla determinazione dei prezzi dei mangimi

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato, come segue, le condizioni di cessione dei mangimi:

Panello di pomodoro, L. 71,50 al quintale; per merce alla rinfusa, posta franco veicolo stabilimento di produzione o vagone stazione partenza, a scelta dell'acquirente, esclusa l'imposta sull'entrata.

Panello di gemma di riso, L. 87,50 al quintale; per merce alla rinfusa, posta franco veicolo stabilimento di produzione o vagone stazione partenza, a scelta dell'acquirente, esclusa l'imposta sull'entrata.

Panello di tabacco, L. 66,50 al quintale; per merce alla rinfusa, posta franco veicolo stabilimento di produzione o vagone stazione partenza, a scelta dell'acquirente, esclusa l'imposta sull'entrata.

Farina di estrazione di pomodoro, L. 67,50 al quintale; per merce insaccata in tele dell'acquirente, posta franco veicolo stabilimento di produzione o vagone stazione partenza, a scelta dell'acquirente, esclusa l'imposta sull'entrata.

Farina di estrazione di gemma di riso, L. 83,50 al quintale; per merce insaccata in tele dell'acquirente, posta franco veicolo stabilimento di produzione o vagone stazione partenza, a scelta dell'acquirente, esclusa l'imposta sull'entrata.

Farina di estrazione di tabacco, L. 62,50 al quintale; per merce insaccata in tele dell'acquirente, posta franco veicolo stabilimento di produzione o vagone stazione partenza, a scelta dell'acquirente, esclusa l'imposta sull'entrata.

(2923) p. *Il Ministro*: PASCOLATO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo alle tariffe per la conservazione delle uova

Le tariffe per la conservazione delle uova per la corrente campagna sono stabilite come segue:

1) consevazione in frigo e calcefrigo: lire 58 per ogni mille uova immesse in conserva;

2) conservazione in gas neutri (autoclave o altri recipienti metallici similari): lire 110 per ogni mille uova immesse in conserva.

Le dette tariffe sono comprensive dell'erogazione dell'energia refrigerante, dell'assicurazione contro gli incendi in cella e si riferiscono a merce ricevuta e restituita all'ingresso della cella di conservazione, in grelle fornite dal frigorista; la responsabilità del frigorista è limitata alla temperatura ed al grado igrometrico.

Per i seguenti servizi ausiliari è fissata la maggiorazione massima di L. 13,50 per ogni mille uova: ritiro della merce da vagone o autocarro, sballatura, conta ed ingrellamento, prosciugamento, reimballo (imballo, paglia, chiodi e coperchio di proprietà del cliente), carico su vagone o autocarro e operazioni di spedizione (esclusa la responsabilità per rotture).

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(2924)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo alla variazione dei prezzi per i formaggi provolone, emmenthal nazionale e sbrinz

Questo Ministero ha variato come segue i prezzi per i formaggi provolone, emmenthal nazionale e sbrinz:

— per merce fresca, franco caseificio, compreso il contributo stabilito per l'Ufficio controllo formaggi:

Provolone, lire 13,40 al kg.;
Emmenthal nazionale, lire 14,10 al kg.;
Sbrinz, lire 14,10 al kg.;

— prezzo da distributore nazionale a grossista locale, per merce stagionata a quattro mesi, resa franco stazione partenza, imballo compreso:

Provolone, lire 14,90 al kg.;
Emmenthal nazionale, lire 15,90 al kg.;
Sbrinz, lire 15,90 al kg.

Le maggiorazioni consentite per i suddetti tipi di formaggio aventi oltre quattro mesi di stagionatura sono abolite.

I nuovi prezzi alla produzione decorrono dal 1° luglio; quelli relativi alle successive fasi di scambio sino al consumo — che risultano dalla tabella allegata — dal 15 dello stesso mese.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

PROVINCIE	PROVOLONE			EMMENTHAL E SBRINZ		
	Prezzo da distributore nazionale a grossista locale	Prezzo da grossista locale a dettagliante	Prezzo da dettagliante a consumatore	Prezzo da distributore nazionale a grossista locale	Prezzo da grossista locale a dettagliante	Prezzo da dettagliante a consumatore
Alessandria	14,90	15,65	18,40	—	16,65	19,45
Aosta	14,90	15,75	18,65	15,90	16,75	19,65
Asti	14,90	15,65	18,55	—	16,65	19,50
Cuneo	14,90	15,70	18,55	15,90	16,65	19,45
Novara	14,90	15,65	18,40	15,90	16,65	19,40
Torino	14,90	16 —	18,80	15,90	17 —	19,80
Vercelli	14,90	15,65	18,45	—	16,65	19,50
Genova	—	15,95	19,25	—	17 —	20,25
Imperia	—	15,70	18,45	—	16,70	19,50
La Spezia	—	15,80	18,90	—	16,80	19,85
Savona	—	15,70	18,70	—	16,70	19,65
Bergamo	14,90	15,60	18,45	15,90	16,60	19,40
Brescia	14,90	15,70	18,85	15,90	16,75	19,85
Como	14,90	15,65	18,45	—	16,65	19,40
Cremona	14,90	15,55	18,40	15,90	16,60	19,45
Mantova	14,90	15,60	18,35	15,90	16,60	19,35
Milano	14,90	15,90	19,25	15,90	16,95	20,25
Pavia	14,90	15,60	18,35	15,90	16,60	19,35
Sondrio	14,90	15,65	18,15	—	16,70	19,20
Varese	14,90	15,65	18,60	—	16,65	19,55
Bolzano	—	15,70	18,55	—	16,70	19,50
Trento	—	15,65	18,65	—	16,70	19,65
Belluno	—	15,70	18,65	—	16,75	19,50
Padova	—	15,80	18,85	—	16,85	19,85
Rovigo	—	15,65	18,40	—	16,65	19,40
Treviso	—	15,70	18,55	—	16,70	19,55
Udine	—	15,75	18,65	—	16,75	19,50
Venezia	—	15,85	18,80	—	16,85	19,90
Verona	—	15,75	18,80	—	16,80	19,85
Vicenza	—	15,55	18,75	—	16,65	19,70
Fiume	—	15,80	18,60	—	16,80	19,55
Gorizia	—	15,75	18,55	—	16,75	19,50
Pola	—	15,80	18,70	—	16,85	19,70
Trieste	—	15,90	18,85	—	16,95	19,90
Zara	—	16 —	19,20	—	16,85	20 —
Bologna	—	15,80	18,85	—	16,80	19,80
Ferrara	—	15,80	19 —	—	16,85	20 —
Forlì	—	15,70	18,60	—	16,70	19,55
Modena	—	15,75	18,70	—	16,80	19,70
Parma	—	15,55	18,50	—	16,60	19,45
Piacenza	14,90	15,55	18,30	15,90	16,55	19,25
Ravenna	—	15,70	18,60	—	16,70	19,55
Reggio Emilia	—	15,75	18,85	—	16,75	19,80
Apuania	—	15,80	18,90	—	16,85	19,95
Arezzo	—	15,75	18,55	—	16,75	19,55
Firenze	—	15,85	18,80	—	16,85	19,80
Grosseto	—	—	—	—	16,75	19,60
Livorno	—	15,85	18,95	—	16,85	19,95
Lucca	—	15,70	18,60	—	16,70	19,55
Pisa	—	15,70	18,45	—	16,70	19,60
Pistoia	—	15,70	18,55	—	16,70	19,50
Siena	—	15,75	18,65	—	16,75	19,60
Ancona	—	15,75	18,60	—	16,75	19,70
Ascoli Piceno	—	15,80	18,75	—	16,85	19,75
Macerata	—	15,80	18,65	—	16,80	19,50
Pesaro e Urbino	—	15,70	18,55	—	16,75	19,55
Perugia	—	15,80	18,55	—	16,80	19,65
Terni	—	15,80	18,65	—	16,85	19,70
Frosinone	14,90	15,90	18,60	—	16,90	19,55
Littoria	14,90	15,85	18,35	—	16,90	19,35
Rieti	14,90	15,85	18,65	—	16,85	19,70
Roma	14,90	16,10	19,50	—	17,15	20,55
Viterbo	14,90	15,80	18,65	—	16,85	19,70
Campobasso	14,90	15,90	18,80	—	16,90	19,80
Chieti	14,90	15,80	18,55	—	16,85	19,60
L'Aquila	14,90	15,85	18,75	—	16,90	19,80
Pescara	14,90	15,80	18,60	—	16,85	19,60
Teramo	14,90	15,80	18,60	—	16,85	19,65
Avellino	14,90	15,95	18,65	—	16,95	19,85
Benevento	14,90	15,95	18,75	—	—	—
Napoli	14,90	16,25	19,50	—	17,35	20,60
Salerno	14,90	15,95	18,70	—	16,95	19,80
Bari	14,90	16,10	19,10	—	17,15	20,15
Brindisi	14,90	16 —	18,85	—	17 —	19,80
Foggia	14,90	15,90	18,70	—	16,90	19,65
Taranto	14,90	16,10	19,25	—	17,15	20,25
Lecce	14,90	16 —	18,85	—	17 —	19,95
Matera	—	—	—	—	—	—
Potenza	14,90	15,95	18,85	—	16,95	19,80
Catanzaro	14,90	16,05	18,95	—	17,05	19,90
Cosenza	14,90	16,05	19 —	—	17,05	19,85
Reggio Calabria	14,90	16,25	19,35	—	17,30	20,35
Agrigento	14,90	16,20	19,30	—	17,20	20,25
Caltanissetta	14,90	16,15	19,20	—	17,20	20,20
Catania	14,90	16,25	19,40	—	17,30	20,45
Enna	14,90	16,15	18,80	—	17,20	19,85
Messina	14,90	16,25	19,30	—	17,30	20,35
Palermo	14,90	16,35	19,50	—	17,35	20,45
Ragusa	14,90	16,20	19,15	—	17,20	20 —
Siracusa	14,90	16,15	19 —	—	17,20	20 —
Trapani	14,90	16,20	19,30	—	17,25	20,30
Cagliari	—	16,70	19,95	—	17,70	20,90
Nuoro	—	—	—	—	—	—
Sassari	—	—	—	—	—	—

(2921)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo ai prezzi dei prodotti dolciari

A seguito del decreto Ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 14 luglio 1942-XX relativo alla disciplina della fabbricazione dei prodotti dolciari, lo stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato come segue i prezzi dei medesimi prodotti.

A. Classifica

I prodotti dell'industria dolciaria, ai fini delle determinazioni dei prezzi, vengono così classificati:

I Gruppo: *Caramelle*:
1ª qualità: dure, nude, di tipo corrente;
2ª qualità: dure e tipo toffee, avviluppate in carta;
3ª qualità: di tipo fine, con ripieni, avviluppate in carta e/o in cellofane.

II Gruppo: *Pasticche*:
1ª qualità: gommose, alla liquerizia, sciolte;
2ª qualità: di puro zucchero:
1ª sottoqualità: sciolte;
2ª sottoqualità: comunque avviluppate.

III Gruppo: *Confetti*:
qualità unica: di puro zucchero con mandorla.

IV Gruppo: *Prodotti autarchici del ramo cioccolato*: con o senza cacao, a base di nocciole, mandorle, panelli delle medesime, grassi idrogenati, zucchero, latte, pinoli, pistacchi ed eventuali altre materie prime succedanee, approvate preventivamente dalla competente autorità sanitaria:
1ª qualità: di tipo corrente (senza cacao):
1ª sottoqualità: in tavolette, bastoni, panetti, ecc., con o senza ripieno, di peso superiore a grammi 25 o in pasta;
2ª sottoqualità: con o senza ripieno confezionati in formati di peso sino a 25 grammi o fantasie sciolte;
2ª qualità: di tipo fine (con aggiunta di cacao in quantità non inferiore al 10 %):
1ª sottoqualità: in tavolette, bastoni, panetti, ecc., con o senza ripieno, di peso superiore a grammi 25 o in pasta;
2ª sottoqualità: con o senza ripieno, confezionati in formati di peso sino a 25 grammi o fantasie sciolte.

V Gruppo: *Miscele alimentari in polvere in sostituzione del cacao*: con o senza cacao, a base di mandorle, nocciole, latte, miele, ed eventuali altre materie prime succedanee approvate preventivamente dalla competente autorità sanitaria:
1ª qualità: senza cacao:
1ª sottoqualità: con zucchero;
2ª sottoqualità: senza zucchero;
2ª qualità: con aggiunta di cacao in quantità non inferiore al 20 % con zucchero.

VI Gruppo: *Frutta candita*:
1ª qualità: ghiacciata o cristallizzata;
2ª qualità:
1ª sottoqualità: colata;
2ª sottoqualità: colata per uso industriale, comunque spezzettata e scorze di cedro, arancio e zucca colate.

VII Gruppo: *Torrone*:
1ª qualità: nudo, tipo corrente, in stecche;
2ª qualità: di tipo fine, in stecche confezionate in astucci litografati.

B. Prezzi alla produzione

I prezzi seguenti si riferiscono alle vendite da produttore a dettagliante e si intendono per merce resa franco stazione partenza, imballaggio esterno calcolato in ragione del 3 % (per le caramelle e pasticche) e del 2 % (per gli altri prodotti) sul prezzo alla produzione, con facoltà di resa degli imballi franco fabbrica in buone condizioni; pagamento per contanti, sconto 1 % sul prezzo alla produzione. Per le vendite al grossista sarà calcolato uno sconto del 5 % sul prezzo alla produzione, al netto dello sconto per pagamento in contanti:

I Gruppo: *Caramelle*:
1ª qualità . . . . L. 23,60 al chilogrammo
2ª qualità . . . . » 25,65 » »
3ª qualità . . . . » 35,90 » »

II Gruppo: *Pasticche*:
1ª qualità . . . . L. 39,50 al chilogrammo
2ª qualità:
1ª sottoqualità . . . . . . » 30,75 » »
2ª sottoqualità . . . . . . » 36,90 » »

III Gruppo: *Confetti con mandorla*:
Qualità unica . . . . L. 41 — al chilogrammo

IV Gruppo: *Prodotti autarchici del ramo cioccolato*:
1ª qualità:
1ª sottoqualità . . . . . . L. 47,20 al chilogrammo
2ª sottoqualità . . . . . . » 59,50 » »
2ª qualità:
1ª sottoqualità . . . . . . » 54,35 » »
2ª sottoqualità . . . . . . » 69,75 » »

V Gruppo: *Miscele alimentari in polvere*:
1ª qualità:
1ª sottoqualità . . . . . . L. 41 — al chilogrammo
2ª sottoqualità . . . . . . » 56,40 » »
2ª qualità . . . . » 61,55 » »

VI Gruppo: *Frutta candita*:
1ª qualità . . . . L. 41 — al chilogrammo
2ª qualità:
1ª sottoqualità . . . . . . » 32,80 » »
2ª sottoqualità . . . . . . » 24,60 » »

VII Gruppo: *Torrone*:
1ª qualità . . . . L. 35,90 al chilogrammo
2ª qualità . . . . » 43,05 » »

C. Prezzi da grossista a dettagliante

I prezzi seguenti si intendono per merce resa franco negozio dettagliante per vendite effettuate nello stesso Comune o franco stazione partenza, per forniture fuori Comune:

I Gruppo: *Caramelle*:
1ª qualità . . . . L. 25,20 al chilogrammo
2ª qualità . . . . » 27,30 » »
3ª qualità . . . . » 37,80 » »

II Gruppo: *Pasticche*:
1ª qualità . . . . L. 41,50 al chilogrammo
2ª qualità:
1ª sottoqualità . . . . . . » 32,55 » »
2ª sottoqualità . . . . . . » 38,85 » »

III Gruppo: *Confetti con mandorla*:
Qualità unica . . . . . . L. 43,05 al chilogrammo

IV Gruppo: *Prodotti autarchici del ramo cioccolato*:
1ª qualità:
1ª sottoqualità . . . . . . L. 49,45 al chilogrammo
2ª sottoqualità . . . . . . » 62,05 » »
2ª qualità.
1ª sottoqualità . . . . . . » 56,75 » »
2ª sottoqualità . . . . . . » 72,60 » »

V Gruppo: *Miscele alimentari in polvere*:
1ª qualità:
1ª sottoqualità . . . . . . L. 43,05 al chilogrammo
2ª sottoqualità . . . . . . » 58,90 » »
2ª qualità . . . . » 64,15 » »

VI Gruppo: *Frutta candita*:
1ª qualità . . . . L. 43,05 al chilogrammo
2ª qualità:
1ª sottoqualità . . . . . . » 34,65 » »
2ª sottoqualità . . . . . . » 26,20 » »

VII Gruppo: *Torrone*:
1ª qualità . . . . L. 37,80 al chilogrammo
2ª qualità . . . . » 45,15 » »

D. Prezzi al consumo

PRODOTTI	Nei pubblici esercizi (bar, pasticcerie, ecc.), di categoria				Nelle altre rivendite in comuni con popolazione	
	Extra e I	II	III	IV	super. a 200.000 ab.	fino a 200.000 ab.
I Gruppo:						
1ª qualità	40,50	36,50	35 —	34 —	36,50	34 —
2ª qualità	44 —	39,50	38 —	36,50	39,50	36,50
3ª qualità	60,50	54 —	52 —	50 —	54 —	50 —
II Gruppo:						
1ª qualità	66 —	59,50	57 —	55 —	59,50	55 —
2ª qualità:						
1ª sottoqualità	52 —	47 —	45 —	43,50	47 —	43,50
2ª sottoqualità	62 —	55,50	53,50	51,50	55,50	51,50
III Gruppo:						
Qualità unica	68,50	61,50	59,50	57 —	61,50	57 —
IV Gruppo:						
1ª qualità:						
1ª sottoqualità	78,50	70,50	68 —	65,50	70,50	65,50
2ª sottoqualità	98 —	88 —	85 —	81,50	88 —	81,50
2ª qualità:						
1ª sottoqualità	90 —	80,50	77,50	74,50	80,50	74,50
2ª sottoqualità	114,50	103 —	99 —	95 —	103 —	95 —
V Gruppo:						
1ª qualità:						
1ª sottoqualità	68,50	61,50	59,50	57 —	61,50	57 —
2ª sottoqualità	93 —	83,50	80,50	77,50	83,50	77,50
2ª qualità	101 —	91 —	87,50	84,50	91 —	84,50
VI Gruppo:						
1ª qualità	68,50	61,50	59,50	57 —	61,50	57 —
2ª qualità:						
1ª sottoqualità	55,50	50 —	48 —	46 —	50 —	46 —
2ª sottoqualità	42 —	38 —	36,50	35 —	38 —	35 —
VII Gruppo:						
1ª qualità	60,50	54 —	52 —	50 —	54 —	50 —
2ª qualità	71,50	64,50	62 —	59,50	64 —	59,50

I prezzi al consumo entrano in vigore il 15 agosto 1942-XX.

p. *Il Ministro*: Pascolato

(2922)

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Alienazione di rendite di titoli del Debito pubblico

(Unica pubblicazione).

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
P. R. 3,50 % (1934)	182408	Scola Emanuele Giovanni Battista di Eugenio, ipotecate per cauzione dovuta dal titolare quale esattore delle I.I.D.D. del Consorzio di Zuccarello pel decennio 1923-1932 . . L.	630 —
Id.	194071	Come sopra	455 —
Id.	206357	Come sopra	245 —
Cons. 3,50 % (1906)	68773	Intestato come sopra con ipoteca come sopra per i decenni 1903-1912, 1913-1922, 1923-1932	420 —

Roma, addì 9 luglio 1942-XX

Il direttore generale: Potenza

(2827)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 27.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	116563	87,50	Morino *Modesta* di Luigi, moglie di Poggio Luigi, dom. a Nizza Monferrato (Alessandria), vincolata come dote della titolare.	Morino *Agata Modesta* di Luigi, ecc., come contro.
Id.	186403	87,50	Riggio Attilio di Antonino, dom. a Petralia Sottana (Palermo), l'usufrutto vitalizio spetta a *Di Vito* Maria fu Pietro, moglie di Riggio Antonino, dom. a Petralia Sottana (Palermo).	Come contro, l'usufrutto vitalizio spetta a *Di Vita* Maria fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	515465	17.500 —	Ospedale Francesco Pispico in Poggiardo (Lecce), vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Pispico *Felicetta* fu Fedele, ved. Mauro, dom. a Poggiardo (Lecce).	Come contro, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Pispico *Carmela Maria Felicia* fu Fedele, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	580854	126 —	Bollorino *Giuseppina* di Rinaldo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Loano (Savona).	Bollorino *Maria Teresa Giuseppina* di Rinaldo, minore, ecc., come contro.
Id.	822216	350 —	Bollorino *Giuseppina* di Rinaldo, nubile, dom. in Loano (Savona).	Bollorino *Maria Teresa Giuseppina* di Rinaldo, nubile, ecc., come contro.
Id.	822217	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	829021	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	832735	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	838660	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	838661	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	838662	17,50	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	410472	707 —	Mantovani Giovannina fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Rigoni Anna fu *Pietro*, ved. Mantovani, dom. a Milano.	Mantovani Giovannina fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Rigoni Anna fu *Teodoro*, ecc., come contro.
Id.	410473	707 —	Mantovani Angela fu Pietro, ecc., come sopra.	Mantovani Angela fu Pietro, ecc., come sopra.
Id.	410474	707 —	Mantovani Emilia fu Pietro, ecc., come sopra.	Mantovani Emilia fu Pietro, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	789559	262,50	Biancoli Renato di Alessandro, dom. a Bologna, con usufrutto a Biancoli Alessandro fu *Orazio Icilio*, dom. a Bologna.	Come contro, con usufrutto a Biancoli Alessandro fu *Icilio*, dom. a Bologna.
Id.	636170	105 —	Adobbati Teresa o Teresina di *Nicola*, moglie di Demma Filippo, dom. ad Armento (Potenza), vincolata per dote.	Adobbati Teresa o Teresina di *Francesco Nicola Maria*, moglie, ecc., come contro.
Id.	728442	119 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	779270	451,50	Verderone *Adelina* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Valmacchino Giovannina fu *Antonio*, ved. di Francesco Verderone, dom. a Leyni (Torino), con usufrutto a favore di questa ultima.	Verderone *Adelaide* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Valmacchino Giovannina fu *Antonio Maria*, ecc., come contro.
Id.	821732	945 —	Verderone *Adelina* fu Francesco, nubile, dom. a Leyni (Torino), con usufrutto come sopra.	Verderone *Adelaide* fu Francesco, ecc., come sopra.
P. R. 3,50 %	268487	147 —	Aragno *Battista* fu Cesare, presunto assente rappresentato dal curatore speciale Benedetto Carlo, dom. in Settimo Torinese (Torino).	Aragno *Giovanni Battista* fu Cesare, ecc., come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	499420	98 —	Ospizio dei poveri vecchi cronici di S. Giuseppe di Caraglio (Cuneo), con usufrutto a Cesano *Marianna* fu Giov. Battista, dom. a Caraglio.	Come contro, con usufrutto a Cesano *Maria Maddalena* fu Giov. Battista, dom. a Caraglio.
Cons. 3,50 % (1906)	159955	350 —	Isnard *Elisa* di Roberto, moglie di Vincenzo Di Benedetto, con vincolo dotale.	Isnard *Maria Antonietta Elisa* di Roberto, ecc., come contro.
Id. (1902)	40532	549,50	Ripandelli *Annina* fu Germano, moglie di Fittipaldi Arturo, dotale.	Ripandelli *Amina* fu Germano, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	76558	35 —	Carrieri Giuseppe fu Felice, dom. in Giovinazzo (Bari).	Carrieri Giuseppe fu Felice, *minore sotto la patria potestà della madre Lalombarda Anna-Rosaria, ved. Carrieri Felice*, dom. a Giovinazzo (Bari).
Id.	186354	185,50	Boccardi Rosa fu *Giamberardino*, moglie di Pannunzio *Nicola* Vito, dom. a Molfetta (Bari), con vincolo dotale.	Boccardi Rosa fu *Berardino* o Giamberardino, moglie di Pannunzio *Nicolò* Vito o Nicola Vito, dom., ecc., come contro.
Id.	80416	105 —	Marella *Rita* fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Scarpa Vincenza fu Luigi, ved. Marella, dom. a Chioggia (Venezia).	Marella *Rito* fu Pasquale, minore, ecc., come contro.
Rendita 5 %	73292	270 —	Brunetti Vitantonio fu Vito, dom. in Mola (Bari), con usufrutto a favore di *Cartolina* Maria, nubile, dom. in Mola, (Bari).	Come contro, con usufrutto a favore di *Cartellini* Maria, nubile, dom. in Mola (Bari).
P. R. 3,50 %	340678	196 —	Boalino Maria fu Giovanni Battista, moglie di Massenza Gio-Battista dom. a Torino, l'usufrutto vitalizio spetta a Boalino *Anna* fu *Giovanni Battista* ved. Carpegna Giovanni Battista, dom. a Torino.	Come contro, l'usufrutto vitalizio spetta a Boalino *Anna Maria* fu *Giuseppe*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	348179	73,50	Peregalli *Carlo Napoleone* fu *Giuseppe Carlo*, minore sotto la patria potestà della madre Bianchetti *Marta Maria* fu Giacomo, ved. Peregalli, dom a Rogolo (Sondrio).	Peregalli *Carlo Rizzeri* fu *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Bianchetti *Maria* fu Giacomo, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 17 giugno 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2493)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Castel del Giudice (Campobasso), Borutta (Sassari) e Quartu Sant'Elena (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli - istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Napoli e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

1. Il signor Umberto Di Ciò fu Luigi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castel del Giudice (Campobasso);
2. Il signor Salvatore Antonio Sai fu Giov. Luigi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Borutta (Sassari);
3. Il cav. Francesco Puddu fu Tomaso è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Quartu Sant'Elena (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 luglio 1942-XX

V. AZZOLINI

(2842)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 22 luglio 1942-XX - N. 136

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,05	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	40,85	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (1)	0,8950	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,306	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,387	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. Amer. (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	85,75
Id. 3,50 % (1902)	83,125
Id. 3 % lordo	64,025
Id. 5 % (1935)	95,125
Redimib. 3,50 % (1934)	84,775
Id. 5 % (1936)	96,25
Id. 4,75 % (1924)	496,10
Obblig. Venezie 3,50 %	96,725
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99 —
Id. 4 % (15-12-43)	98,60
Id. 5 % (1944)	99,025
Id. 5 % (1949)	97,85
Id. 5 % (15-2-50)	97,60
Id. 5 % (15-9-50)	97,425

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a sette posti di sottotenente nel Corpo delle armi navali in servizio permanente effettivo

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 11 ottobre 1941-XIX;

Decreta:

E' approvata l'unita notificazione di concorso per sette posti di sottotenente nel Corpo per le armi navali in servizio permanente effettivo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1º giugno 1942-XX

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

Notificazione di concorso per titoli per sette posti di sottotenente nel Corpo delle armi navali in servizio permanente effettivo.

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli alla nomina di numero sette sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle armi navali.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso gli studenti universitari della facoltà d'ingegneria, sezione d'ingegneria industriale e civile, che alla data della presente notificazione non abbiano oltrepassato il 26º anno di età, salvi gli aumenti previsti dalle norme vigenti in materia.

Art. 4.

Gli studenti universitari d'ingegneria, sezione industriale, devono avere sostenuto con esito favorevole gli esami del 1º anno del triennio di studi di applicazione; quelli della facoltà d'ingegneria, sezione civile, devono impegnarsi ad ottenere, se vincitori del concorso, il passaggio al secondo anno del triennio di studi di applicazione della sezione industriale della facoltà d'ingegneria.

Art. 5.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani, di razza non ebraica, ed iscritti al P.N.F.;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente, a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus non deve essere inferiore ai seguenti limiti:
con ambo gli occhi: V=1/2=0,50;
con l'occhio peggiore: V=1/4=0,25.

E' tollerata la miopia semplice, senza alterazioni del fondo oculare e senza astigmatismo, la quale non oltrepassi le tre diotrie e che, con correzione, raggiunga il visus nei limiti sopra indicati.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere normale, e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 6.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

A parità di altri titoli, costituiranno titolo di preferenza, nell'ordine sottoindicato:

a) la comprovata conoscenza di lingue estere (francese, inglese, tedesca) da documentarsi;

b) titoli speciali riferentisi a pubblicazioni o a servizio prestato presso aziende pubbliche o private.

Per il titolo *a*) è riservata alla Commissione giudicatrice la facoltà di sottoporre i candidati, che abbiano dichiarato di conoscere lingue estere, ad una prova pratica, consistente nella traduzione estemporanea di un brano di rivista scientifica francese, inglese o tedesca. Tale prova si potrà effettuare in occasione della presentazione per la visita medica.

Art. 7.

Lo stipendio iniziale inerente al grado di sottotenente è di L. 10.670 annue, al quale deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 2090 annue, l'indennità militare di L. 2400 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia (salve le riduzioni e gli aumenti di legge).

Art. 8.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6 dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) entro il 90° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti e l'elenco degli eventuali titoli di cui all'art. 6, e corredate dei seguenti documenti debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) certificato di cittadinanza italiana o albanese;

b) documento comprovante l'iscrizione a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

Per coloro che risultano regolarmente iscritti al P. N. F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 è concesso sul limite massimo di età una proroga di 4 anni.

I cittadini italiani residenti all'estero e i non regnicoli dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, dev'essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero;

c) estratto del registro degli atti di nascita (sono esclusi i certificati di nascita di data non anteriore al 10 marzo 1940);

d) stato dei punti riportati nei singoli esami in tutte le materie nel biennio propedeutico e nel primo anno del corso di applicazione;

e) certificato di stato libero, se trattisi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e certificato di stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se non avrà ottenuto il Regio assentimento;

f) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

g) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal prefetto;

h) titoli scientifici e titoli speciali di carriera, se posseduti dall'aspirante;

i) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve invece esibire il foglio di congedo, o la copia dello stato di servizio militare o il foglio matricolare;

l) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata.

I documenti di cui alle lettere *a*), *e*), *f*) e *g*) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio, o ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *f*) e *g*).

Gli aspiranti ed allievi ufficiali dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 8 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti che dimostrino di essere richiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso presentando entro il termine stabilito dal 1° comma del presente articolo la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro il 30° giorno successivo a quello della scadenza.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quelli indicati nel primo e nel penultimo comma del presente articolo, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti.

Art. 9.

Il Ministro si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

Art. 10.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento non motivato e insindacabile del Ministro.

L'ammissione stessa può inoltre essere accordata sotto riserva, in relazione a quanto è detto nei due ultimi commi dell'art. 8 e nell'art. 9.

Art. 11.

La verifica dei titoli e la compilazione della graduatoria degli idonei saranno eseguite da una Commissione che sarà nominata dal Ministro per la marina.

Detta Commissione, in via preliminare, stabilirà i criteri generali da seguire e potrà stabilire coefficienti da applicare ai risultati degli esami sostenuti dagli aspiranti durante il corso di studi superiori. Essa potrà inoltre stabilire, sempre in via preliminare, un minimo di votazione, per gli esami speciali, al disotto del quale non sarà dichiarata l'idoneità alla nomina.

Art. 12.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 13.

I vincitori del concorso, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi con ferma di anni sei, a decorrere dalla nomina a sottotenente.

Art. 14.

I vincitori del concorso sono nominati sottotenenti e, con tale grado, sono inviati dal Ministero della marina presso una Regia Università o Politecnico del Regno a frequentare il secondo ed il terzo anno del triennio di studi di applicazione per il conseguimento della laurea in ingegneria industriale (sottosezioni meccanica elettrotecnica e chimica).

Essi seguono, inoltre, presso la Regia accademia navale, un breve tirocinio militare-marinaresco e, conseguita la laurea, un corso integrativo di istruzione professionale, della durata di otto mesi, sulle materie e sui programmi che sono stabiliti dal Ministero della marina.

Art. 15.

Nel caso che un candidato, risultato vincitore del concorso, rinunzi alla nomina prima che questa abbia luogo, si potrà procedere alla nomina, in sua vece, del candidato, risultato idoneo, che segue nella graduatoria l'ultimo dei candidati assunti in servizio.

Art. 16.

Copie della presente notificazione potranno essere richieste al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione S.G.P.M.) nonchè ai Comandi in capo dei Dipartimenti militari marittimi di La Spezia, Napoli, Taranto e Venezia.

Roma, addì 1° giugno 1942-XX

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

(2912)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.